

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

12^a COMMISSIONE

(Igiene e sanità)

5° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 APRILE 1977

Presidenza del Presidente OSSICINI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

« Norme igienico-sanitarie per la produzione, commercio e vendita dei molluschi eduli lamellibranchi » (477) (Approvato dalla Camera dei deputati)

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 27, 30, 31 e passim
BARBARO (DC), relatore alla Commissione	28, 31
CIACCI (PCI)	32
DEL NERO (DC)	43
GIUDICE (Sin. Ind.)	32
PITTELLA (PSI)	31, 43
ROMANIA (PCI)	31
RUFFINO (DC)	30, 31, 33 e passim
RUSSO, sottosegretario di Stato per la sanità	33

« Sospensione dell'obbligo della vaccinazione antivaaiolosa » (501).

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE	44, 46, 48 e passim
BOMPIANI (DC)	49
CIACCI (PCI)	48, 52

CRAVERO (DC), relatore alla Commissione	Pag. 44
	48, 51
GIUDICE (Sin. Ind.)	48, 49
RUFFINO (DC)	48, 49, 50
RUSSO, sottosegretario di Stato per la sanità	49
	50, 51
SPARANO (PCI)	46, 48, 49

La seduta ha inizio alle ore 10,40.

CIACCI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

« Norme igienico-sanitarie per la produzione, commercio e vendita dei molluschi eduli lamellibranchi » (477) (Approvato dalla Camera dei deputati)

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme igienico-sanitarie per la produzione,

commercio e vendita dei molluschi eduli lamellibranchi », già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Barbaro di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

B A R B A R O , *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge in discussione tende essenzialmente a perfezionare le vigenti disposizioni in materia di depurazione, trasporto, deposito e vendita dei molluschi eduli lamellibranchi, che spesso, consumati crudi, diventano causa di malattie enterocroniche anche gravi.

Gli inquinamenti marittimi, che sono ormai una triste realtà italiana, impongono norme più adeguate nella specifica materia; da ciò quindi la necessità di prevedere la stabulazione obbligatoria, la cui portata ed i cui limiti devono essere fissati dalla legge che ci accingiamo a varare. Occorre pertanto, per una consapevole e responsabile decisione, conoscere — sia pure per sommi capi — il problema dell'inquinamento e la funzione depurativa degli impianti che intendiamo rendere obbligatori.

La valutazione della idoneità di determinate acque alla molluschicoltura deve tener conto che i processi vitali dei molluschi, imperniati sulla respirazione e sulla nutrizione (attuata mediante filtrazione fino a otto litri di acqua all'ora), sono notevolmente complessi ed estremamente sensibili anche a piccole variazioni chimiche e fisiche. In particolare, le oscillazioni di temperatura sono importanti, specialmente sui valori minimi, poichè attorno ai 5 gradi si ha un blocco dell'attività vitale del mollusco, con conseguente paralisi del meccanismo di filtrazione. I vari fattori che presiedono alla vita e allo sviluppo dei molluschi rendono quindi molto difficile l'indicazione dei limiti circa la idoneità o meno di determinati specchi di acqua alla coltura dei frutti di mare, poichè è stato rilevato che la stessa zona acquea, idonea un giorno, non lo è più il giorno successivo o lo è solo in alcuni punti, o comunque è idonea solo in alcune stagioni.

Certo è che esiste un importante rapporto tra germi presenti nel mollusco e germi presenti nell'acqua, rapporto che è nettamente a vantaggio dei primi.

Premesso quindi che inderogabilmente è necessario porre delle basi contro l'inquinamento delle acque, ovunque esso si accusi, poichè solo restituendo agli ambienti marini la loro salubrità primitiva si potrà risolvere il problema a monte, oggi preme a tutti trovare una soluzione idonea alla rinascita del mercato nazionale ed internazionale dei molluschi, che ha un discreto peso anche sulla nostra bilancia commerciale e che è oggi in grossa crisi (basti pensare ai tanti lavoratori del veneziano, del napoletano, della Puglia).

Che i molluschi, o meglio taluni di essi, siano responsabili di episodi di infezioni ed intossicazioni alimentari, sembra ormai fuori discussione. Ciò dipende dalla loro conformazione anatomica, dalla fisiologia della loro nutrizione, ma più ancora dall'uomo, che continua a contaminare il loro *habitat*. Non essendo praticamente possibile « sterilizzare » i molluschi conservandoli vivi, ma solo ridurre l'eventuale carica batterica, patogena o meno, si capisce come possa essere sempre presente il pericolo potenziale dello sviluppo colturale della suddetta carica batterica residuale, allorchè i germi si trovino in condizioni ideali per moltiplicarsi. Risulta di qui evidente quanto sia di fondamentale interesse la salubrità all'atto della raccolta dall'ambiente naturale, e quanto continuo i caratteri di vitalità e di freschezza dei molluschi raccolti. Infatti, molluschi poco freschi risultano poi ottimi terreni di coltura per le eventuali popolazioni batteriche insemi-nate da contatti, manipolazioni di portatori, eccetera, durante i trasporti, i depositi, le esposizioni al pubblico e i mai abbastanza deprecati « rinfreschi ».

Partendo dalla considerazione che i maggiori pericoli per la salute umana derivano — nella fattispecie — dai molluschi bivalvi, in quanto filtratori e accumulatori delle sostanze tossiche (non dimentichiamo che i grandi disinquinanti delle nostre coste sono ancora oggi i molluschi, che però non possono più far fronte alla imponenza degli

inquinamenti odierni), si è reso necessario prevedere la loro autodepurazione mediante stabulazione, che può avvenire in maniera soddisfacente qualora siano immersi in acque sterili (ma il termine mi sembra eccessivo, potendo infatti pressochè tradursi, secondo i parametri indicati, in acque potabili!), per un periodo di 36-48 ore.

Questo per quel che riguarda la contaminazione da batteri o da *virus*, mentre meno nota è l'efficacia della stabulazione nei riguardi dei molluschi contaminati da sostanze chimiche. Dagli esperimenti riportati in letteratura in materia di autodepurazione di mitili contaminati, si possono trarre le seguenti conclusioni: nella depurazione da inquinamenti chimici, i molluschi impiegano un tempo generalmente superiore a quello necessario per la depurazione da batteri; la depurazione è veloce durante i primi giorni e poi rallenta progressivamente; durante la stabulazione è indispensabile che l'ossigenazione, la temperatura e il ricambio d'acqua siano controllati e compresi entro valori che assicurino non solo la sopravvivenza dei molluschi, ma anche una buona attività filtratoria. I requisiti chimici di un'acqua marina da usare nel processo di stabulazione possono essere stabiliti controllando se i molluschi, nativi di quell'area o ivi immersi per un tempo sufficiente, presentano i caratteri di salubrità richiesti dalla legge per la loro immissione sul mercato.

Concludendo, a mio avviso ci si è giustamente preoccupati, con la presente legge, del problema primario della salvaguardia della salute pubblica, ma anche della necessità di tutelare la qualità merceologica di questi prodotti ittici, che può essere gravemente compromessa dall'inquinamento chimico delle acque. Inoltre, per essere efficiente, la stabulazione deve essere condotta in condizioni controllate, non solamente in riferimento alla purezza batteriologica e chimica delle acque, ma anche per assicurare una buona attività filtratoria dei molluschi. Ecco quindi l'opportunità di assicurare la realizzazione, negli impianti, di condizioni idrologiche ottimali. Validissima anche la normativa della presente legge intesa ad assicu-

rare l'efficienza degli impianti di stabulazione e l'indicazione dei valori-limite di accettabilità delle acque e dei molluschi e la precisazione delle specie da sottoporre alla stabulazione; mentre la casistica particolareggiata è stata lasciata giustamente alla iniziativa del Ministero della sanità e in parte — per la classificazione delle acque — delegata alle Regioni.

Con ciò non si vuole accettare in senso assoluto che ci debbano essere sempre e comunque degli impianti di depurazione, essendo fin troppo evidente che laddove le acque sono dichiarate salubri a tutti gli effetti, ivi possono essere insediati degli impianti di produzione e coltivazione validi.

Lo scopo essenziale del presente provvedimento, è bene ripeterlo, è assicurare la purificazione dei prodotti alimentari provenienti dalla molluschicoltura; e la depurazione rappresenta un trattamento igienico di risanamento paragonabile alla pastorizzazione del latte, un trattamento che consente di non ritrovarci nelle condizioni tragiche della famosa stagione del colera, di triste memoria, allorchè uno stato di angosciosa impotenza pervase molti ambienti del nostro paese, a causa della mancanza di presidi atti a prevenire con ragionevole certezza un fenomeno così grave ed altrimenti incontrollabile.

Il presente disegno di legge prevede, appunto, tale disciplina urgente. Infatti vi sono stabilite le modalità per l'approvazione degli impianti di depurazione, le caratteristiche d'obbligo del trasporto, del deposito, della vendita dei molluschi sottoposti a depurazione, nonchè adeguate sanzioni penali ed amministrative.

In particolare, nell'articolo 1 è prevista la possibilità di estendere, con decreto ministeriale, le norme relative ai molluschi eduli lamellibranchi anche ad altri invertebrati eduli non compresi nella predetta classificazione. Si fa rilevare l'importanza di una tale possibilità, perchè in presenza di condizioni igieniche particolari è opportuno controllare e disciplinare la produzione e la raccolta di altri invertebrati che potrebbero acquisire una importanza epidemiologica.

Con l'articolo 4 si stabilisce l'obbligatorietà del risanamento dei molluschi destinati al consumo diretto in idonee stazioni di depurazione, delle quali, con l'articolo 6, si fissano le caratteristiche tecnico-costruttive.

Con gli articoli 4, 7 e 8 si fissano i criteri secondo i quali negli impianti di depurazione i molluschi sono sottoposti a risanamento, alla cernita, lavaggio, confezionamento ed etichettaggio, nonché a controlli di laboratorio microbiologici e chimici, prima, durante e dopo il ciclo di depurazione.

La classificazione delle acque prevista nel presente disegno di legge permette di sottoporre ai più specifici controlli i prodotti provenienti dalle acque autorizzate, e non obbliga ad effettuare una depurazione profonda nei casi nei quali risulti superflua, e anzi possa esercitare effetti negativi sulla vitalità dei molluschi. In considerazione del fatto che la materia è stata delegata alla Regione, è stata attribuita alla Regione stessa ampia competenza per la classificazione delle acque, sulla base di accertamenti delle condizioni microbiologiche, chimiche e fisiche, secondo i criteri fissati dal Ministero della sanità con proprio provvedimento. Le Regioni, inoltre, qualora le acque già classificate abbiano modificato le proprie caratteristiche, provvedono alle opportune variazioni. Le competenze in materia di autorizzazione all'impianto e all'esercizio degli stabilimenti, come le competenze in materia di vigilanza, sono state riservate alle Regioni.

Nel testo in esame figurano altresì norme igieniche per il trasporto e la vendita dei molluschi (articolo 11) e l'importazione (articolo 10). È previsto, in ultimo, con gli articoli 17 e 18, un onere finanziario per lo Stato, per cinque anni, pari a due miliardi annui, da erogare alle Regioni direttamente interessate per la progettazione, costruzione, ampliamento ed adeguamento degli stabilimenti di depurazione.

Due considerazioni, in ultimo, desidera fare chi vi parla. Questo provvedimento ha carattere di rimedio di una situazione di inquinamento che diventa sempre più drammatica, e per la quale sarei portato a fare un'amara considerazione, e cioè che i soli

che attendono alla bonifica delle acque sono proprio i molluschi filtratori i quali però, per quanto numerosissimi, oggi non ce la fanno più a smaltire la immensa mole di rifiuti che continuamente si riversano nei nostri mari. Ed ancora, che dove è tuttora possibile reperire zone protette da contaminazione sia doveroso adoperarsi con ogni mezzo e con la collaborazione di tutti gli enti per consentirne la conservazione. Di qui la finalità altamente ecologica che, attraverso questo disegno di legge, si giunga ad una coscienza e ad un rispetto maggiori e più responsabili di quei beni essenziali comuni che rappresentano l'*habitat* indispensabile per la sopravvivenza della vita stessa.

P R E S I D E N T E. Ringrazio il senatore Barbaro per la sua ampia relazione e dichiaro aperta la discussione generale.

R U F F I N O. Vorrei ringraziare il relatore per la sua esposizione estremamente chiara ed esauriente. Devo però esprimere il mio imbarazzo, che non so se sia condiviso da altri commissari, per il fatto che il disegno di legge ci è stato inviato senza essere accompagnato da alcuna relazione, in quanto così è stato approvato dalla Commissione igiene e sanità della Camera dei deputati. Io non so quanti commissari abbiano avuto la diligenza di andare a consultare lo stampato n. 731 della Camera: francamente devo dire che io questa diligenza non l'ho avuta. Non so inoltre se noi siamo tenuti a tale diligenza, che reputo effettivamente eccessiva, per cui ritengo sarebbe opportuno che, allorché esaminiamo simili disegni di legge, la Presidenza disponga l'invio di tutti gli atti relativi, anche in riferimento alle leggi che vengono citate. Ho parlato poco fa della questione con il nostro diligente segretario, che mi ha detto che la documentazione ci è stata a suo tempo inviata. Noi riceviamo però, come è a tutti noto, moltissime carte: sarebbe quindi opportuno che, quando un argomento viene posto all'ordine del giorno, in quel momento stesso esso fosse accompagnato dalla intera documentazione relativa, in modo da

12^a COMMISSIONE

5° RESOCONTO STEN. (20 aprile 1977)

porci in grado di affrontare la discussione del provvedimento con la maggiore possibile cognizione di causa. Abbiamo avuto la fortuna di avere un relatore che è stato molto esauriente nella sua esposizione, e ci ha dato quindi modo di conoscere il problema anche nei suoi aspetti più minuti: lo ringraziamo per questa sua fatica. Riteniamo però che sia doveroso che a questa indagine si possa essere chiamati tutti con cognizione di causa.

PRESIDENTE. Vorrei conoscere la proposta che lei intende formulare in proposito.

RUFFINO. Pregherei la Presidenza di far sì che tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno vengano corredati da un'adeguata documentazione.

PRESIDENTE. Mi risulta che a suo tempo tale documentazione fu inviata a tutti i commissari. Mi sembra però giusta la raccomandazione di inviarla di nuovo al momento della discussione.

PITTELLA. Devo osservare che anche il disegno di legge sulla sospensione dell'obbligo della vaccinazione antivaiolosa, che segue oggi nell'ordine del giorno, è stato accompagnato dalla documentazione indispensabile, riguardo alla legge n. 891 e alle seguenti, e mi sembra di potere affermare che tale documentazione, insieme alla relazione che accompagna il disegno di legge, è sufficiente per poterne discutere con cognizione di causa. La stessa documentazione, in realtà sufficiente, è stata acclusa al disegno di legge che ci è pervenuto dalla Camera riguardante i molluschi. È molto probabile, cosa che spesso avviene, che ci sia stato lo scambio di qualche cassetto, e che perciò essa possa essere andata perduta.

PRESIDENTE. Accetto comunque la raccomandazione, ed assicuro che me ne occuperò personalmente.

BARBARO, relatore alla Commissione. Informo i commissari che ho con-

sultato gli atti della discussione alla Camera dei deputati, che però sono brevissimi: il sommario consta solo di poche righe, con gli emendamenti approvati.

ROMANIA. La legge che ci accingiamo ad approvare detta i criteri che le Regioni debbono seguire per la classificazione delle zone marine, sedi di banchi e giacimenti naturali di molluschi eduli lamelli-branchi e di quelle per la molluschicoltura; stabilisce i requisiti necessari per ottenere le concessioni, da parte delle competenti autorità marittime, di zone di mare, approvate o condizionate, per l'attivazione di impianti di coltivazione, allevamento, ingrassamento o deposito in acque marine di molluschi eduli lamelli-branchi; disciplina in modo adeguato la produzione, il deposito, il trasporto e la vendita dei molluschi sottoposti a depurazione nel territorio nazionale e di quelli importati; fissa le sanzioni penali ed amministrative per i contravventori. Il provvedimento si rendeva necessario, dopo la grave infezione colerica del 1973 con la conseguente crisi del commercio dei molluschi eduli, nonché dopo il blocco dell'importazione e del commercio dei mitili di produzione spagnola disposto dal Ministero della sanità in data 28 ottobre 1976, e soprattutto per avere una nuova normativa più aderente alla mutata realtà sanitaria, economica e politica, essendo a tutt'oggi la materia regolata dalla legge 4 luglio 1929, n. 1315. La nuova normativa non avrà certamente, come diceva anche il relatore, effetti risolutivi di grande portata, se si considerano i gravi danni che sono stati recati alle acque marine per l'uso indiscriminato del territorio, lo scarico a cielo aperto delle fogne e dei rifiuti di impianti anche di carattere industriale, e la scarsità dei finanziamenti previsti (due miliardi per cinque anni). Ma è, a parere del Gruppo comunista, un primo passo, che deve segnare un'inversione di tendenza e che, coinvolgendo le Regioni nella classificazione delle acque, negli accertamenti sanitari e nel rilascio delle concessioni per l'esercizio degli impianti, potrà assicurare un controllo effettivo e democratico dello sviluppo del settore. In

considerazione delle osservazioni svolte e della necessità di mettere rapidamente in moto il meccanismo della legge, per risollevare il settore della produzione dei molluschi eduli dalla grave crisi in cui versa specie nelle zone meridionali, in cui detta produzione costituisce una componente di rilievo dell'economia locale, il Gruppo comunista voterà a favore di questo provvedimento.

G I U D I C E. Ho avuto l'opportunità di studiare questo disegno di legge perchè incaricato di una relazione su di esso per la Commissione speciale per i problemi ecologici. Devo dire che è stato estremamente semplice redigere quella relazione, perchè i molluschi sono gli unici depuratori rimasti e quindi qualunque provvedimento a loro favore è il benvenuto, anche se, per motivi esattamente opposti, è difficile parlare della questione in termini sanitari. È senz'altro bene accetto, quindi, un disegno di legge che regoli in qualche modo questa materia, come fa il provvedimento in esame. Vorrei però ribadire alcune raccomandazioni per gli organi vigilanti, cioè per il Ministero della sanità e per gli organismi regionali, circa l'inquinamento da sostanze chimiche. Anzitutto occorre dire che quello da batteri può essere in parte evitato se si mangiano molluschi cotti, in quanto la bollitura uccide i batteri stessi, mentre essa non è altrettanto efficace sui virus, per cui ci può sempre essere il pericolo dell'epatite. Ma quello che più preoccupa, però, ripeto, è l'inquinamento da sostanze chimiche, in primo luogo perchè pare che metalli pesanti possano restare legati tenacemente a questi mitili; secondariamente perchè l'indagine su inquinanti come i detersivi, ma soprattutto sui derivati del petrolio, hanno dato luogo, come purtroppo dimostrano recenti studi compiuti in proposito, a risultati positivi nel senso della cancerogenicità di questi mitili. Quindi rivolgo una raccomandazione generale alle autorità vigilanti, di prestare particolare attenzione a due pericoli: inquinamento da metalli pesanti ed inquinamento da detersivi o derivati dal petrolio in genere.

Altro elemento di pericolo: il disinquinamento parziale delle acque porta alla comparsa di dinoflagellati che causano l'insorgere di una tossina, che può a sua volta inquinare le acque in maniera pericolosa per l'uomo.

Per concludere, sono favorevole all'approvazione del disegno di legge, anche se mi sono permesso di sottolineare alcune raccomandazioni per gli organi vigilanti.

C I A C C I. Concordo pienamente con quanto ha detto il collega Romania, ed intendo fare qualche osservazione e raccomandazione, anche se forse sarà difficile modificare il disegno di legge. Devo intanto dire che esso è assai completo e dettagliato, tanto che mi pare corrisponda più come contenuti, ad un regolamento, che forse invece sarebbe spettato al Ministero della sanità, il quale avrebbe potuto allora particolareggiare ancor meglio le norme di attuazione di una legge che deve soltanto stabilire il principio della obbligatoria depurazione dei molluschi, cosa estremamente giusta.

C'è poi da fare un'altra osservazione, anche per quanto riguarda le pene: in questo disegno di legge ad ogni articolo — o quasi — corrisponde una pena mentre, a mio avviso, era forse meglio prevedere, in coda all'articolato, le sanzioni penali o amministrative per i trasgressori.

Le mie sono forse osservazioni su difetti di dettaglio, i quali, però, a mio avviso, rendono non molto applicabile il provvedimento in esame.

Un altro appunto che mi sento in dovere di avanzare riguarda l'abusivismo nell'importazione dei mitili; nel testo, infatti, a mio avviso esiste una contraddizione: da una parte si dice, ad esempio, all'articolo 10, che possono importare molluschi eduli lamellibranchi soltanto quelle ditte che sono in possesso di impianti di depurazione e poi, nel corso dello stesso articolo, si dice che i molluschi eduli lamellibranchi importati, per essere ammessi al consumo alimentare devono essere sottoposti al procedimento di depurazione e relativi controlli, quasi a dire che, in sostanza, l'importazione può anche

avvenire in deroga a quanto nel primo comma dell'articolo 10 si stabilisce.

Al di là dell'approvazione di queste norme, esiste il problema del funzionamento effettivo dei controlli previsti dalle disposizioni attuali: c'è una legge — che qui è richiamata e che risale al 1929 — che in pratica, per carenza di coordinamento nei controlli, rimane inapplicata.

Un altro grosso problema è quello dello stanziamento: se noi pensiamo alla vastità delle coltivazioni dei molluschi nel nostro paese, ci rendiamo conto che lo stanziamento previsto per cinque anni è sicuramente inadeguato, insufficiente per impianti di questo genere.

L'ultima osservazione riguarda l'articolo 22, cioè i controlli che devono essere fatti dalle Regioni sulle coltivazioni regolate dalle norme attuali. Il secondo comma stabilisce termini di tempo assai dilazionati. Si parla di due mesi per la presentazione della domanda di autorizzazione alla Regione e di sei mesi di tempo da parte di questa per esprimere un giudizio: qui siamo di fronte a pericoli anche gravi, ricordandoci di quello che è accaduto con il colera di Napoli: non si può giocare in questi termini, con questo poco rigore, riguardo a questi pericoli.

Secondo me, in definitiva, pur approvando il disegno di legge così come ci è pervenuto dalla Camera, dobbiamo raccomandare al rappresentante del Governo che provveda, attraverso circolari e contatti con le Regioni, affinché siano emanate disposizioni che invitino gli organi competenti, anche a livello regionale, ad attuare tali controlli in tempi più rapidi.

RUFFINO. Ricollegandomi anche alle considerazioni fatte dai colleghi, devo ammettere che effettivamente l'articolato si presenta alquanto farraginoso e prolisso e che in particolare l'articolo 2 sembra un vero proclama.

Fra le altre osservazioni che a tale articolo si potrebbero fare, dirò che al penultimo comma si pongono, ai fini delle sanzioni penali, sullo stesso piano colui che alleva,

coltiva, eccetera, senza la prescritta autorizzazione, e colui che lo fa in contrasto con gli eventuali obblighi imposti. Ebbene, a me sembrano due ipotesi che, almeno sotto il profilo penalistico, dovrebbero essere distinte: l'ipotesi di chi richiede l'autorizzazione ed inizia i lavori per la coltivazione dei molluschi senza ancora averla ricevuta (sappiamo che le pratiche amministrative sono piuttosto lente), e quella di chi coltiva, invece, i molluschi in contrasto con le norme.

Forse, come hanno detto anche altri colleghi, sarebbe stato opportuno fare una legge con pochissimi articoli e demandare poi il resto (come fra l'altro è previsto ugualmente in alcuni articoli) al Ministro della sanità e al Ministro della marina mercantile.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

RUSO, sottosegretario di Stato per la sanità. Ringrazio il relatore per l'ampiezza della sua relazione, e gli altri intervenuti per i contributi apportati alla discussione di un provvedimento che non ha solo un valore interno — come è stato giustamente detto — per la salute dei cittadini italiani, ma che rappresenta anche nei riguardi del turismo e del commercio con l'estero un intervento quanto mai necessario. Qualche settimana fa alla Camera abbiamo detto che, a causa della mancanza di uno strumento come questo che stiamo approntando, l'applicazione rigida dei controlli, in base alle leggi esistenti, ha provocato il blocco del commercio dei mitili e, di conseguenza, anche del pesce azzurro con la Spagna, con perdite dell'ordine di qualche decina di miliardi annui. Ecco perchè un provvedimento del genere era quanto mai atteso e necessario.

Condivido in qualche misura il giudizio che la somma stanziata — dieci miliardi in cinque anni — possa non rappresentare l'*optimum*, e forse non è sufficiente per l'insieme di queste stazioni di stabulazione che si dovranno realizzare nel nostro paese e che sono necessarie per dare fiato, per svilup-

pare ulteriormente tale attività; credo però che l'aver previsto un tale meccanismo di finanziamento alle Regioni e poi, ancora, lo aver privilegiato gli enti pubblici e le cooperative nell'utilizzo di questi strumenti, sia un modo corretto per avviare un processo di intervento a sostegno della molluschicoltura nel nostro paese, e in questo senso esso va visto molto positivamente.

Ringrazio ancora per l'invito all'attenzione riguardo agli inquinamenti da sostanze chimiche, un'esigenza che forse però non può trovare piena soddisfazione in questo provvedimento. Credo che al riguardo dovranno essere presi particolari provvedimenti normativi, per quanto riguarda in particolare i detersivi e le industrie connesse, in alcune zone, perchè solo in questo modo credo che potremo garantirci da inquinamenti da sostanze chimiche, non facilmente depurabili con il meccanismo previsto nel presente disegno di legge.

Con queste considerazioni invito la Commissione ad approvare il provvedimento in esame, anche se esso presta il fianco, come abbiamo visto, a diverse osservazioni. L'approvazione, del resto, deve essere accompagnata da una viva raccomandazione alle Regioni, affinchè garantiscano la partecipazione di personale medico agli organi e alle operazioni di controllo di cui agli articoli 5 e 8. Nel testo governativo presentato alla Camera si parlava di autorità sanitarie mediche, e questo soprattutto era stato fatto per evitare che autorità non specificatamente competenti potessero dare delle autorizzazioni nella materia. È come se il collaudo di un ponte o di un palazzo non lo richiedessimo all'ingegnere, ma ad un'altra autorità. Le modifiche recate dalla Camera hanno soppresso questo requisito, per cui, se dovessero esservi ora degli emendamenti, il Governo certamente richiederebbe tale garanzia. Tenendo conto della necessità di una rapida entrata in vigore del provvedimento, il Governo si limita alla raccomandazione di cui sopra, affinchè fra le autorità che saranno chiamate, in base alla legge regionale, a dare i nullaosta, le concessioni, eccetera, siano presenti le competenze medi-

che specifiche. Insistiamo quindi perchè tale raccomandazione resti nel verbale della presente seduta.

P R E S I D E N T E. Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'immissione al consumo alimentare dei molluschi eduli lamellibranchi è consentita alle condizioni previste dalla presente legge.

Con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, le disposizioni della presente legge possono essere estese ad altri invertebrati marini eduli.

È approvato.

Art. 2.

Le zone acquee marine, sedi di banchi e giacimenti naturali di molluschi eduli lamellibranchi, e quelle utilizzate per la molluschicoltura vengono classificate in:

- 1) approvate;
- 2) condizionate;
- 3) precluse.

Alla classificazione provvedono le regioni sulla base di una indagine, da disporre entro sei mesi e da realizzare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, diretta ad accertare le condizioni microbiologiche, biologiche, chimiche e fisiche delle acque marine, secondo i criteri previsti dal decreto del Ministro della sanità di cui all'articolo 12.

Le zone acquee non ancora classificate devono considerarsi precluse.

I risultati dell'indagine dovranno tempestivamente essere trasmessi al Ministero della sanità ai fini degli adempimenti di cui al secondo comma dell'articolo 12. Il Ministero della sanità può disporre in qualsiasi momento ispezioni tecnico-sanitarie ed accertamenti microbiologici, biologici, chimici e fisici sulle acque del litorale nazionale.

Le concessioni da parte della competente autorità marittima di zone di mare approvate o condizionate per l'attivazione di im-

pianti di coltivazione, allevamento, ingrassamento o deposito in acque marine di molluschi eduli lamellibranchi, sono subordinate ad un ulteriore accertamento igienico-sanitario da parte delle autorità sanitarie competenti ai sensi delle leggi regionali.

I privati cittadini, le cooperative, le società e gli enti che intendano intraprendere una attività relativa alla coltivazione, allevamento, ingrassamento e deposito in acque marine dei molluschi eduli lamellibranchi mediante la realizzazione di impianti fissi o galleggianti sulle coste e nelle acque marine, prima di chiedere la necessaria concessione alle competenti autorità marittime, devono inoltrare domanda scritta alla regione, per munirsi del nulla-osta sanitario relativo alla zona prescelta.

La domanda, oltre a tutte le indicazioni necessarie per facilitare l'individuazione della persona fisica o giuridica che la promuove, deve contenere la precisa indicazione della zona che si intende utilizzare e deve essere corredata da una piantina planimetrica con il progetto di massima degli impianti che si vogliono realizzare.

L'esercizio dell'impianto viene autorizzato dalla regione, dopo che sia stata accertata dalle autorità sanitarie competenti ai sensi delle leggi regionali, la idoneità sotto l'aspetto igienico-sanitario degli impianti e la loro corrispondenza con gli eventuali obblighi imposti al concessionario.

Le spese per gli accertamenti sopra indicati sono a carico del richiedente.

Le concessioni da parte della competente autorità marittima di cui al quinto comma sono soggette al pagamento della tassa di concessione governativa prevista dal n. 109, sottonumero 1), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

La regione predispose la mappa delle acque marine classificate ai sensi del primo comma prospicienti al proprio litorale e la tiene aggiornata; a cura della regione la mappa è pubblicata e distribuita alle capitanerie di porto, agli uffici sanitari competenti, agli impianti di coltivazione e depurazione ed ai centri di raccolta, i quali la espongono al pubblico.

Copia delle mappe aggiornate va inviata al Ministero della sanità.

Chiunque esercita un impianto di coltivazione, allevamento, ingrassamento o deposito senza la prescritta autorizzazione o in contrasto con gli eventuali obblighi e limitazioni imposti, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire 600 mila a lire 6 milioni.

La pena di cui al precedente comma è raddoppiata per coloro che esercitano abusivamente un impianto di coltivazione, allevamento, ingrassamento o deposito in zone acquee condizionate o precluse.

R U F F I N O. In considerazione delle osservazioni fatte nella discussione generale, dichiaro che voterò contro l'articolo 2.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti lo articolo 2.

È approvato.

Art. 3.

Qualora, a seguito dei controlli effettuati ai sensi del primo comma dell'articolo 8, si accerti che:

a) le zone acquee approvate e condizionate abbiano perduto i requisiti microbiologici, biologici, chimici e fisici precedentemente accertati, la regione provvede a riclassificarle sulla base delle loro effettive condizioni igieniche dandone comunicazione al Ministero della sanità;

b) negli impianti di coltivazione, allevamento, ingrassamento o deposito in acque marine di molluschi eduli lamellibranchi regolarmente autorizzati siano insorte cause di insalubrità, la regione prefigge al concessionario un congruo termine per la rimozione di esse, disponendo, nel frattempo, la sospensione dell'esercizio dell'impianto.

Nel caso di cui al precedente punto b), ove il concessionario non ottemperi alla ingiunzione nel termine prefissogli, o le cause di insalubrità non risultino eliminabili, la

regione revoca l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto, informandone l'autorità marittima.

Il provvedimento di revoca è definitivo.

Dopo tale provvedimento l'autorità marittima competente procede alla revoca della concessione senza che il concessionario possa pretendere compensi o indennità di sorta.

Nel caso di cui al precedente punto *b*), qualora si accerti che il concessionario era a conoscenza delle condizioni di insalubrità dell'impianto, si applicano le sanzioni previste dal terzo comma dell'articolo 8.

Ove lo richiedano particolari situazioni sanitarie, il Ministro della sanità, con provvedimento motivato, vieta la raccolta, il commercio e la vendita dei molluschi eduli lamellibranchi in tutto il territorio nazionale o in parte di esso.

È approvato.

Art. 4.

I molluschi eduli lamellibranchi provenienti dalle zone acquee marine approvate, sedi di banchi o giacimenti naturali, e quelli provenienti dagli impianti ubicati in zone acquee approvate o condizionate regolarmente autorizzati ai sensi dell'articolo 2, prima di essere destinati al consumo diretto, o agli stabilimenti per la surgelazione al naturale, devono essere preventivamente sottoposti negli impianti di depurazione:

a) al trattamento di risanamento, nonché alle operazioni di cernita, lavaggio, confezionamento ed etichettaggio, se appartenenti alle specie depurabili;

b) alle sole operazioni di cernita, lavaggio, confezionamento ed etichettaggio, se appartenenti alle specie non depurabili.

Nei centri di raccolta regolarmente autorizzati ai sensi dell'articolo 5, potranno essere effettuate, per le specie non depurabili, le operazioni di cui al precedente comma, punto *b*).

Ai centri di raccolta possono affluire, per il successivo inoltre agli impianti di depurazione, in imballaggi sigillati ed etichettati, anche i molluschi eduli lamellibranchi depurabili.

I molluschi eduli provenienti da banchi o giacimenti naturali ubicati nelle zone acquee condizionate devono essere destinati, di norma, agli stabilimenti per la conservazione in scatola o in altri recipienti, previa sterilizzazione, o agli stabilimenti per la surgelazione dei molluschi cotti o di preparazioni gastronomiche precotte.

In particolari casi le autorità sanitarie competenti, sentito il Ministero della sanità, potranno consentire che i soli molluschi eduli depurabili di cui al precedente comma siano destinati al consumo diretto previo trattamento di risanamento negli impianti o stabilimenti di depurazione.

Chiunque contravviene al disposto di cui al primo e quarto comma del presente articolo è punito, rispettivamente, con le ammende, estinguibili in via amministrativa mediante oblazione, da lire 100 mila a lire 1 milione e da lire 200 mila a lire 2 milioni.

Chiunque raccolga per porre in commercio o ponga in commercio o somministri molluschi eduli lamellibranchi provenienti da zone acquee precluse alla libera raccolta è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire 3 milioni, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

È approvato.

Art. 5.

L'autorizzazione all'impianto ed all'esercizio degli stabilimenti di depurazione e dei centri di raccolta è rilasciata dalla regione a mezzo delle autorità sanitarie competenti ai sensi delle leggi regionali.

Presso le suddette autorità è tenuto, in appositi registri, l'elenco aggiornato degli stabilimenti di depurazione e dei centri di raccolta nonché degli impianti di coltivazione, allevamento, ingrassamento o deposito in acque marine autorizzati ai sensi dell'articolo 2. Ai titolari degli impianti viene rilasciato un certificato di iscrizione riportante il numero di registrazione ed attestante la idoneità, sotto il profilo igienico-sanitario, degli impianti stessi.

Copia dell'elenco ed i relativi aggiornamenti devono essere inviati, a cura delle

predette autorità, al Ministero della sanità — direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione.

Il Ministero della sanità, al fine di rendere più agevole il controllo sulla provenienza dei molluschi eduli lamellibranchi, pubblica ogni anno la lista ufficiale degli impianti di depurazione e dei centri di raccolta con il relativo numero di registrazione, comunicandone di volta in volta le variazioni agli organi incaricati della vigilanza.

Tale lista dovrà essere esposta in tutti gli esercizi di vendita di cui all'articolo 9, terzo comma.

Chiunque contravviene al disposto del precedente comma è punito con l'ammenda da lire 10 mila a lire 100 mila, estinguibile in via amministrativa mediante oblazione.

È approvato.

Art. 6.

Gli impianti o stabilimenti di depurazione, diretti da un laureato iscritto all'albo dei medici, dei veterinari o dei biologi, che è responsabile insieme al titolare dell'autorizzazione delle condizioni igienico-sanitarie dell'impianto, dell'efficacia del trattamento di depurazione e della salubrità dei molluschi eduli lamellibranchi trattati, devono essere dotati:

a) di un laboratorio, debitamente attrezzato per eseguire controlli microbiologici e chimici delle acque marine e dei molluschi eduli lamellibranchi durante le varie fasi di lavorazione del prodotto ed in particolare prima, durante e dopo il ciclo di depurazione. Tale laboratorio è diretto dal direttore dello stesso impianto o da altro laureato iscritto agli albi precedentemente indicati;

b) di un reparto attrezzato per la cernita, il lavaggio, il confezionamento e l'etichettaggio, nonché per eventuali particolari preparazioni;

c) di un reparto per uffici e servizi amministrativi, completamente separato, dove sarà tenuto, regolarmente aggiornato, un

registro di carico e scarico delle partite di molluschi depurati, nonché dei risultati degli esami di laboratorio effettuati;

d) di un idoneo impianto per lo smaltimento delle acque reflue dello stabilimento.

I centri di raccolta, diretti da un responsabile che risponde delle condizioni igienico-sanitarie degli stessi, devono essere dotati delle attrezzature previste alle lettere b) e d) e devono avere un registro di carico e scarico regolarmente aggiornato, sul quale devono essere riportate anche le zone acque di provenienza dei molluschi eduli lamellibranchi.

Chiunque contravviene a quanto disposto dal presente articolo per gli impianti o stabilimenti di depurazione, nonché per i centri di raccolta è punito, rispettivamente, nel primo caso con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire 300 mila a lire 3 milioni, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, e nel secondo caso con l'ammenda da lire 100 mila a lire 1 milione, estinguibile in via amministrativa mediante oblazione.

È approvato.

Art. 7.

I molluschi eduli lamellibranchi pervenuti negli stabilimenti di depurazione o nei centri di raccolta vengono sottoposti ai trattamenti previsti nei precedenti articoli 4 e 6 e alle eventuali operazioni richieste per la commercializzazione di alcune specie, nonché al confezionamento ed etichettaggio.

Le confezioni, opportunamente sigillate, devono contenere una sola specie di molluschi eduli lamellibranchi e riportare su apposite etichette inalterabili ed inamovibili, le seguenti indicazioni:

a) stabilimento di depurazione o centro di raccolta con relativo numero di registrazione;

b) specie di molluschi;

c) peso;

d) data di raccolta;

e) data di confezionamento.

I molluschi eduli lamellibranchi pervenuti negli stabilimenti per la conservazione in scatola o altri recipienti, e negli stabilimenti per la surgelazione dei molluschi cotti o di preparazioni gastronomiche precotte, saranno sottoposti al trattamento conservativo previa idonee operazioni di cernita e lavaggio.

Chiunque contravviene al disposto del presente articolo è punito con l'ammenda da lire 100 mila a lire 1 milione, estinguibile in via amministrativa mediante oblazione.

È approvato.

Art. 8.

La regione fa eseguire a cura delle autorità sanitarie competenti ai sensi delle leggi regionali e dei locali laboratori provinciali di igiene e profilassi, o di altri laboratori all'uopo autorizzati ai sensi dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283, periodici sopralluoghi ispettivi tecnico-sanitari con controlli microbiologici, biologici, chimici e fisici delle acque di cui all'articolo 2 della presente legge, nonché di quelle utilizzate negli stabilimenti di depurazione per il risanamento dei molluschi eduli lamellibranchi.

La vigilanza igienico-sanitaria sul funzionamento degli stabilimenti di depurazione, sui centri di raccolta, sugli impianti di coltivazione, allevamento, ingrassamento o deposito in acque marine e sul trasporto, è esercitata dalla regione per mezzo delle autorità sanitarie mediche che possono avvalersi anche delle autorità sanitarie veterinarie; la vigilanza in sede di distribuzione è esercitata per mezzo delle autorità sanitarie veterinarie secondo le competenze previste dalle disposizioni di legge.

Nel caso in cui si accerti che lo stabilimento di depurazione o il centro di raccolta ha immesso al consumo molluschi insalubri, l'autorità sanitaria provvede ai sensi dell'articolo 3, lettera b). Il titolare dell'autorizzazione e il direttore dell'impianto o stabilimento di depurazione o del centro di raccolta sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 600 mila a lire 6

milioni, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

L'autorità sanitaria locale predispone inoltre le misure di controllo idonee ad accertare l'effettiva provenienza dei molluschi dalle zone marine di cui all'articolo 2.

Su richiesta di tale autorità, le capitanerie di porto, le guardie di finanza e gli agenti previsti dall'articolo 13 collaborano per gli adempimenti di cui al precedente comma.

È approvato.

Art. 9.

I molluschi eduli lamellibranchi confezionati e pronti per il consumo alimentare devono essere accompagnati, per il trasporto e la spedizione, da un'attestazione rilasciata dal direttore responsabile dell'impianto o stabilimento di depurazione o del centro di raccolta dalla quale risultino le seguenti indicazioni:

- a) impianto di depurazione o centro di raccolta con relativo numero di registrazione;
- b) impianto di coltivazione o di deposito o specchi acquei di provenienza;
- c) specie di molluschi eduli, quantità in peso, numero dei colli;
- d) destinatario.

I molluschi eduli lamellibranchi possono essere ammessi al consumo alimentare unicamente nelle confezioni originali sigillate, munite di regolare etichetta.

La vendita all'ingrosso ed al minuto dei molluschi è consentita esclusivamente in depositi, mercati, esercizi o chioschi regolarmente autorizzati e rispondenti ai requisiti igienico-sanitari di cui all'articolo 11.

È in ogni caso vietata la vendita ambulante di cui alla legge 19 maggio 1976, n. 398, salvo quando venga effettuata nei locali o chioschi regolarmente autorizzati e rispondenti ai requisiti igienico-sanitari di cui all'articolo 11. È anche vietato il rinfresco dei molluschi come pure ogni altra operazione che comunque possa, durante il trasporto o la vendita, compromettere la salu-

brità del prodotto; è altresì vietato il deposito in specchi acquei marini dei molluschi confezionati destinati al consumo.

Saranno rifiutate dagli uffici di accettazione dei servizi di trasporto pubblico le spedizioni di molluschi non conformi alle norme di cui al primo comma del presente articolo ed al secondo comma dell'articolo 7.

Chiunque contravviene alle disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da lire 100 mila a lire 1 milione, estinguibile in via amministrativa mediante oblazione.

È approvato.

Art. 10.

L'importazione di molluschi eduli lamellibranchi destinati al consumo diretto, in quanto non sia regolata da speciale convenzione, è subordinata ad autorizzazione preventiva del Ministero della sanità, su domanda inoltrata dagli interessati per il tramite dei competenti organi della regione alla quale il prodotto è destinato; tale autorizzazione è rilasciata solo a ditte che possono avvalersi, direttamente o indirettamente, di stabilimenti di depurazione autorizzati ai sensi della presente legge.

L'importazione dei molluschi eduli lamellibranchi è subordinata alla presentazione di apposito documento sanitario rilasciato dall'autorità estera competente, dal quale risulti l'indicazione del bacino di coltivazione o di raccolta del prodotto e la dichiarazione che trattasi di bacino salubre, la data di raccolta e di spedizione, il numero dei colli sigillati, il peso, le specie di molluschi eduli e il destinatario.

Il certificato, vistato dall'autorità sanitaria di confine, dopo controllo favorevole, deve scortare i colli fino a destinazione.

I molluschi eduli lamellibranchi importati, per essere ammessi al consumo alimentare, devono essere sottoposti a procedimento di depurazione e relativi controlli, nonché alle operazioni di cernita, lavaggio, etichettaggio e confezionamento secondo le norme della presente legge.

Il Ministro della sanità, con proprio decreto da emanarsi entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, stabilisce le condizioni cui debbono ottemperare le ditte per l'importazione dei molluschi eduli lamellibranchi non depurabili.

Nel caso di convenzione bilaterale, il Ministero della sanità riconosce dopo accertamento la validità della depurazione effettuata nel paese di origine.

Chiunque contravviene alle disposizioni del presente articolo è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 100 mila a lire 6 milioni, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

È approvato.

Art. 11.

La conservazione dei prodotti disciplinati dalla presente legge deve avvenire in depositi autorizzati ai sensi dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283. I prodotti devono essere conservati esclusivamente in ambiente a temperatura controllata.

I locali adibiti alla conservazione dei prodotti di cui alla presente legge non possono essere destinati alla conservazione di altri alimenti e sostanze.

Il titolare del deposito deve tenere, regolarmente aggiornato, un registro di carico e scarico dal quale risultino la provenienza, la data di arrivo del prodotto e gli estremi dell'attestazione di cui al primo comma dell'articolo 9.

Chiunque intende esercitare la vendita diretta al consumatore dei prodotti disciplinati dalla presente legge deve munirsi della autorizzazione rilasciata dal sindaco a norma della legge 11 giugno 1971, n. 426, e relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto ministeriale 14 gennaio 1972.

L'autorizzazione stessa viene rilasciata previo parere favorevole dell'ufficiale sanitario, il quale deve accertare l'idoneità dei locali e dei banchi, nonché la sufficienza dei mezzi di conservazione, anche nei riguardi della vendita da eseguirsi sui banchi dei pubblici mercati.

I locali o chioschi adibiti alla vendita devono rispondere ai seguenti requisiti:

a) essere convenientemente arieggiati e mantenuti in perfetto stato di pulizia;

b) le pareti laterali, per un'altezza di metri 2, e i pavimenti devono essere rivestiti da materiale impermeabile e facilmente lavabile e non devono presentare soluzioni di continuità;

c) devono essere provvisti di un locale che funzioni da deposito e sia munito di impianto refrigerante atto ad assicurarvi una temperatura idonea al mantenimento della freschezza e della vitalità del prodotto.

I banchi di deposizione devono essere:

1) costituiti od almeno ricoperti da materiale impermeabile e lavabile che non presenti soluzioni di continuità;

2) muniti di un dispositivo che metta la merce al riparo da ogni eventuale insudiciamento e da contatti o manipolazioni del pubblico;

3) muniti di impianto refrigerante che assicuri una temperatura idonea al mantenimento della freschezza e della vitalità del prodotto.

Il Ministro della sanità, con proprio decreto, può stabilire eventuali altri requisiti igienici dei predetti locali, chioschi e banchi di vendita.

Chiunque contravviene alle norme del presente articolo è punito con l'ammenda da lire 50 mila a lire 500 mila, estinguibile in via amministrativa mediante oblazione.

E approvato.

Art. 12.

Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, stabilisce con proprio decreto da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge:

1) i requisiti microbiologici, biologici, chimici e fisici delle acque approvate e condizionate, le metodiche, le modalità di pre-

lievo dei campioni di acqua, la periodicità delle ispezioni tecnico-sanitarie e dei concisi di cui all'articolo 8; i requisiti delle acque destinate al rifornimento degli impianti di depurazione e le modalità dell'eventuale trattamento di dette acque con mezzi meccanici, fisici e/o chimici al fine di renderle idonee, sotto il profilo microbiologico e chimico, alla depurazione dei molluschi eduli e al mantenimento della loro vitalità;

2) l'elenco delle specie di molluschi eduli lamellibranchi depurabili e le modalità del trattamento stesso;

3) le modalità di confezionamento, il periodo e le modalità di conservazione dei molluschi eduli; gli eventuali dispositivi da utilizzare per la vendita diretta o per la somministrazione dei molluschi eduli lamellibranchi destinati al consumo alimentare allo stato crudo; le specie di molluschi che, per particolari condizioni biologiche o esigenze commerciali, possono essere vendute sgusciate o sfuse;

4) i requisiti microbiologici, chimici e biologici dei molluschi eduli lamellibranchi in relazione alle rispettive destinazioni, le modalità del prelievo dei molluschi eduli lamellibranchi da sottoporre ad analisi microbiologica e chimica, durante le varie fasi dalla produzione alla commercializzazione del prodotto, e le metodiche di analisi.

Il Ministro della sanità, con proprio decreto di concerto con il Ministro della marina mercantile, sentito il Consiglio superiore di sanità, emana l'elenco delle acque precluse alla raccolta di molluschi eduli.

Con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con quello della sanità, sono determinate le modalità ed i periodi per lo sfruttamento razionale dei banchi e giacimenti naturali di molluschi eduli lamellibranchi. Con lo stesso decreto viene stabilita la documentazione richiesta per l'autorizzazione alla captazione delle acque marine destinate al rifornimento degli impianti di depurazione.

E approvato.

Art. 13.

La vigilanza per l'applicazione delle norme della presente legge e dei relativi decreti di esecuzione compete alle autorità sanitarie regionali che la esercitano in conformità alle direttive impartite dal Ministero della sanità e, per quanto di competenza, dal Ministero della marina mercantile.

L'accertamento delle infrazioni alla presente legge ed alle disposizioni applicative da emanare con successivi decreti può essere altresì effettuato dalle guardie di finanza, dal personale delle capitanerie di porto e degli uffici di porto che riveste la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 1235 del codice della navigazione, dagli agenti della sanità marittima, dai carabinieri, dagli agenti di pubblica sicurezza e da ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria, nonché dalle guardie comunali.

È approvato.

Art. 14.

I molluschi eduli lamellibranchi se risultino provenienti da zone acquee precluse o da impianti non autorizzati ovvero risultino posti in vendita:

con requisiti microbiologici, biologici, chimici o fisici difformi da quelli prescritti dai decreti del Ministro della sanità;

sottoposti a qualsiasi tipo di manipolazione che li renda insalubri o venduti sfusi o sgusciati, salvo i casi previsti dall'articolo 12, n. 3), ovvero in confezioni sprovviste di sigillo o di etichette;

morti o non vitali o non mantenuti alle temperature prescritte dai decreti del Ministro della sanità;

sprovvisi di idonea protezione contro l'azione della polvere e degli agenti atmosferici;

devono essere sequestrati e distrutti in quanto dannosi od utilizzati ai sensi dell'articolo 16 della legge 30 aprile 1962, n. 283.

È approvato.

Art. 15.

Chiunque contravviene alle norme della presente legge, salvo i casi espressamente previsti, è punito con l'ammenda da lire 80 mila a lire 800 mila, estinguibile in via amministrativa mediante oblazione.

È approvato.

Art. 16.

Nei casi in cui è previsto che l'ammenda sia estinguibile in via amministrativa mediante oblazione, si applica quanto disposto dalla legge 24 dicembre 1975, n. 706.

È approvato.

Art. 17.

Nel primo quinquennio di applicazione della presente legge, il Ministero della sanità provvede ad erogare alle regioni direttamente interessate alla molluschicoltura per la progettazione, costruzione, ampliamento ed adeguamento degli impianti di depurazione di molluschi eduli lamellibranchi un contributo di lire 10 miliardi in ragione di lire 2 miliardi annui a decorrere dall'anno 1976.

I predetti stanziamenti saranno utilizzati dalle regioni nei limiti delle somme loro assegnate, anche per la concessione di provvidenze alle cooperative della pesca, agli enti e alle imprese individuali e collettive di molluschicoltura, per gli scopi di cui al comma precedente; le cooperative della pesca e gli enti a carattere pubblico avranno la preferenza rispetto agli altri soggetti.

La erogazione di tali provvidenze sarà regolata con legge regionale.

Ai fini del presente articolo le regioni presenteranno al Ministero della sanità i relativi progetti corredati da circostanziata relazione e da preventivo di spesa.

R U F F I N O . Prendo la parola per dichiarazione di voto sull'articolo 17, a titolo personale, annunciando il mio voto contrario su questo articolo per due ragioni.

12^a COMMISSIONE

5° RESOCONTO STEN. (20 aprile 1977)

La prima: l'articolo 17 prevede, nel penultimo comma, che le erogazioni delle provvidenze debbano essere regolate con legge regionale. A mio modesto avviso, questo costituisce un'ulteriore macchinosa regolamentazione di questa legge e perciò non mi può trovare consenziente.

L'altra ragione è di principio. Non ritengo opportuno privilegiare in questo settore, con carattere esclusivo — perchè è questa la soluzione — le cooperative della pesca e gli enti di diritto pubblico, trascurando del tutto le imprese individuali che si occupano del settore. Per me, questo è un principio demagogico, non opportuno, e perciò sono contrario. In questa attività, accanto alle cooperative, io considero le imprese individuali come gli organismi più adatti e strutturalmente più agili ad occuparsi del settore; sono contrario anche al solo prospettare la possibilità di intervento di enti (forse le Province od i Comuni?) già oberati da altri impegni. Per queste ragioni voto contro l'articolo 17.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 17.

È approvato.

Art. 18.

All'onere di lire 2 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge per gli esercizi 1976 e 1977 si fa fronte mediante riduzione dei fondi speciali di cui al capitolo 9001 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

Art. 19.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle coltivazioni e ai depo-

siti in zone acquee non sottoposte alla competenza dell'amministrazione marittima.

È approvato.

Art. 20.

Restano ferme le disposizioni in materia di concessione di demanio marittimo ed in materia di sanità che non siano in contrasto con le norme della presente legge.

È approvato.

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 21.

Le disposizioni relative alla depurazione, alla cernita, al lavaggio, alla vendita e alla importazione dei molluschi eduli, entrano in vigore un anno dopo la pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Nel frattempo continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 4 luglio 1929, n. 1315, e successive modificazioni ed integrazioni.

All'atto dell'entrata in vigore della presente legge, la legge 4 luglio 1929, n. 1315, è abrogata.

È approvato.

Art. 22.

Gli impianti di coltivazione, allevamento, ingrassamento o deposito in acque marine di molluschi eduli lamellibranchi regolarmente autorizzati, già in esercizio all'entrata in vigore della presente legge, proseguono la loro attività a condizione che entro il termine di due mesi presentino alla regione, tramite la competente autorità sanitaria, istanza di nuova autorizzazione.

Entro sei mesi dalla presentazione dell'istanza la regione, mediante ispezioni, accerta l'idoneità dell'impianto, e, nel caso in cui quest'ultimo non risulti rispondente alle norme della presente legge, prefigge un congruo termine per l'adeguamento dello stesso,

12^a COMMISSIONE

5° RESOCONTO STEN. (20 aprile 1977)

disponendo nel frattempo la sospensione dell'esercizio.

Nel caso in cui nel termine stabilito l'impianto non sia reso idoneo la regione revoca la precedente autorizzazione secondo quanto disposto dall'articolo 3.

È approvato.

Art. 23.

Gli impianti di refrigerazione dei locali, chioschi e banchi adibiti alla vendita dei molluschi eduli lamellibranchi possono, per il periodo di due anni dall'entrata in vigore della presente legge, essere sostituiti con l'impiego di ghiaccio di acqua potabile e di ghiaccio di acqua marina salubre a condizione che il ghiaccio non venga a contatto diretto con i molluschi.

È approvato.

Passiamo ora alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

PITTELLA. Una breve dichiarazione di voto per dire che il Gruppo socialista ha delle perplessità. Perplessità importanti, che riguardano la classificazione delle acque, che è affidata alle Regioni. Ora, in rapporto anche ai mezzi economici a loro disposizione, non si vede come le Regioni possano procedere a rilievi sulle acque su scala globale e massiccia, senza un apporto finanziario statale che permetta loro di procedere con mezzi idonei per l'esame non soltanto microbiologico — che può essere fatto da un laboratorio di igiene e profilassi — ma anche per la ricerca di quelle contaminazioni chimiche cui accennava il senatore Giudice. Insomma, la perplessità ci viene dalla esiguità dei mezzi economici a disposizione delle Regioni. A fronte di queste perplessità vi sono degli elementi positivi, dati dalla giusta finalizzazione dei fondi stanziati all'articolo 17; dal fatto che la legge costituisce un passo avanti nella protezione della salute ed un avvio verso una soluzione positiva.

Indubbiamente, molti rilievi avrebbero dovuto essere fatti in rapporto ad alcuni articoli della legge. Non sono stati fatti, da parte mia, perchè si è rimasti d'accordo sull'opportunità di far passare il disegno di legge così come ci è pervenuto dalla Camera per ragioni di urgenza. Però vorrei rivolgere un invito al rappresentante del Governo perchè valuti l'opportunità, quando potrà essere presentato un provvedimento organico in favore di un risanamento ecologico globale delle acque marine, di tenere in considerazione la necessità di dare alle Regioni strumenti adeguati per poter procedere ad esami completi.

Con queste considerazioni esprimo il voto favorevole al disegno di legge del Gruppo socialista.

DEL NERO. Parlo brevemente per dichiarazione di voto. Questo disegno di legge non può che essere ritenuto come un primo tentativo di affrontare questo problema. Ci sembra che, di fronte ai gravi rischi, rimangono scoperte completamente tutte le iniziative dirette a fare questi impianti, perchè sono assai costosi, e gli investimenti possono andare in fumo per sopravvenuti inquinamenti delle acque, per i quali non si precisano responsabilità. Inoltre, bisognerebbe migliorare i controlli su tutto ciò che riguarda l'acquisto di molluschi esteri, perchè noi ci stiamo preoccupando di risanare le nostre coltivazioni di molluschi, nelle acque nazionali, e poi importiamo ampiamente, specialmente durante il periodo estivo, dei molluschi dall'estero, senza sapere esattamente da dove provengano e quali garanzie ci diano.

Con questa brevissima riserva, e con questo auspicio di un maggior controllo sui molluschi di importazione, esprimo il voto favorevole del mio Gruppo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

« Sospensione dell'obbligo della vaccinazione antivaaiolosa » (501)

(Discussione e approvazione con modificazioni)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge « Sospensione dell'obbligo della vaccinazione antivaaiolosa ».

Prego il senatore Cravero di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

C R A V E R O , *relatore alla Commissione*. Onorevole Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli senatori, il disegno di legge n. 501, presentato dal Ministro della sanità di concerto con i Ministri del tesoro, dell'interno, di grazia e giustizia e della pubblica istruzione, dispone la sospensione dell'obbligo della vaccinazione antivaaiolosa, limitatamente ad un periodo di due anni.

Questa proposta potrebbe, ad una prima lettura, suscitare in ciascuno di noi, qualunque sia l'estrazione culturale e l'esperienza sociale, non pochi dubbi, e forse anche qualche perplessità.

È storia come il vaiolo, giunto in Europa al seguito delle invasioni saracene e delle crociate, sia stato malattia di elevatissima contagiosità e di altrettanto elevata mortalità. Solo un 5 per cento della popolazione, nell'arco della vita, riusciva, allora, a sfuggire al suo attacco, con una letalità che variava dal 30 al 50 per cento.

La paura e l'attenta osservazione hanno stimolato ardui tentativi di profilassi specifica sin da tempi antichissimi. Dalla Cina, nel 1700, fu importato in Inghilterra un primo efficace, seppur pericoloso, tentativo di lotta: la vaiolazione. In Italia i migliori risultati si ottennero verso la metà del XVIII secolo, per la tecnica di esecuzione particolare introdotta dal Gatti di Pisa; tuttavia spetta a Jenner il merito di aver aperto nel 1796 la strada della vaccinazione. In data 25 dicembre 1806 compare il primo decreto di vaccinazione antivaaiolosa emesso dal principe bonapartista di Lucca Pier Felice Bacciocchi.

Ancora oggi in molte nostre popolazioni non si è spenta l'eco dell'ultima epidemia del 1919-20. I suoi 27.417 morti, le migliaia di sopravvissuti stigmatizzati da postumi costanti come le deturpazioni estetiche o frequenti come la cecità, sono un retaggio difficile da dimenticare anche a distanza di mezzo secolo.

Se poi pensiamo che è bastata la diffusione capillare della vaccinazione a debellare il male, come si è avuto conseguentemente alla sua obbligatorietà, sancita nell'articolo 266 del testo unico delle leggi sanitarie del 27 luglio 1934, è chiaro come i dubbi circa l'opportunità di sospendere tale obbligatorietà potrebbero essere tanti.

È, però, proprio questa mutata situazione, cioè il fatto della scomparsa, da decenni, della malattia dall'Italia, che ha posto i responsabili della sanità pubblica di fronte a questo problema. D'altra parte tutti siamo anche a conoscenza delle possibili complicanze che la vaccinazione antivaaiolosa può dare:

le infezioni batteriche per l'insufficiente purezza batteriologica del vaccino o per infezioni secondarie da stafilo o streptococchi della lesione vaccinica;

il vaccino secondario da autoinoculazione accidentale o da grattamento che, se interessa la cornea, può dare cecità;

il vaccino generalizzato per via ematica;

l'eczema da vaccinazione in soggetti già eczematosi, nei quali tuttavia la prognosi, infausta nel 10 per cento dei casi nel passato, è oggi ridotta al 2 per cento, per la disponibilità di gammaglobuline e metiszone;

il vaccino progressivo che colpisce soggetti portatori di alterazioni del sistema immunitario congenite, come l'agammaglobulinemia o disgammaglobulinemia, oppure acquisite;

l'encefalite post-vaccinica.

È vero che queste complicazioni sono rare — per la temuta encefalite post-vaccinica le statistiche danno un caso su 2-300.000 prime vaccinazioni ed un'incidenza ancora minore per le rivaccinazioni — tuttavia non

12^a COMMISSIONE

5° RESOCONTO STEN. (20 aprile 1977)

si può negare che la vaccinazione propone sempre un rischio.

Rischio che per il passato poteva essere valutato come un rischio calcolato e doverosamente accettato, mentre oggi esso costituisce, forse, un eccesso, rispetto alla situazione completamente diversa in cui ci troviamo.

Per valutare correttamente la portata della diversità di questa situazione è indispensabile considerare attentamente la realtà epidemiologica mondiale della malattia. Non dobbiamo infatti dimenticare che:

il vaiolo è una malattia ubiquitaria;

la sua riserva d'infezione (o serbatoio) è esclusivamente l'uomo;

l'uomo contemporaneo ha enormemente ridotto la dimensione spazio-tempo.

Come conseguenza di quanto detto, si ha che solo la scomparsa della malattia dal mondo intero potrà darci la certezza assoluta dell'inutilità della vaccinazione anti-vaiolosa. Ed è per ottenere questo obiettivo che l'Organizzazione mondiale della sanità si pronunciò nel 1967 per un programma intensificato di eradicazione mondiale del vaiolo. A distanza di quasi 10 anni da quel pronunciamento, i dati statistici pubblicati dall'OMS sui casi di vaiolo denunciati nel mondo si possono così riassumere:

America del Nord e Oceania, eradicazione completa da molti anni;

America del Sud, nessun caso dal 1972;

Europa, eradicazione completa da molti anni, se pur con comparsa di casi sporadici, importati per via aerea o marittima per lo più dall'India: 5 nel 1967, 2 nel 1968, 23 nel 1970, 176 nel 1972 (di questi ultimi 175 in Jugoslavia ed 1 in Germania).

Per quanto riguarda invece l'Africa e l'Asia, continenti tradizionalmente ritenuti serbatoi dell'infezione, la situazione è diversa:

nell'Africa si ebbe una recrudescenza nel 1971 e 1972, quando i casi, che nel 1970 erano scesi a 3.177, sono risaliti rispettivamente a 27.668 e 18.936. Negli anni susseguenti si ebbe, però, un graduale e rapido

calo, per cui nel 1975 ne furono denunciati 3.949, ed i dati a disposizione per il 1976 confermano un ulteriore notevole calo;

per l'Asia i dati statistici del 1967 davano 111.340 casi denunciati. Nel 1971 i casi erano scesi a 25.084.

L'anno successivo segnava una ripresa dell'epidemiologia, che toccava il culmine nel 1974 con 213.897 casi denunciati. Nel 1975, però, un crollo improvviso: 15.329 casi. In totale i casi denunciati nel mondo nel 1975 sono soltanto 19.278.

Questi dati ci permettono di dire che se l'abrogazione definitiva della vaccinazione anti-vaiolosa sarebbe, allo stato attuale della situazione epidemiologica mondiale, una imprudenza grave, la sua sospensione, limitata a due anni, mentre ci consente di evitare per tale periodo ogni possibilità di complicazioni post-vacciniche, ci permette altresì di:

completare l'osservazione sull'evolversi del programma OMS per l'eradicazione;

poter riprendere, eventualmente, con serenità l'obbligatorietà della vaccinazione mantenendoci sempre nell'area di minor rischio rispetto all'incidenza delle possibili complicazioni.

Il Consiglio superiore di sanità, invitato a formulare il proprio parere sull'intera questione, dopo ampia ed approfondita valutazione (seduta del 21 ottobre 1976), si è espresso favorevolmente « sulla sospensione per un periodo di due anni dell'obbligo della vaccinazione anti-vaiolosa, come stabilito dalla legge », ferma restando l'adozione di determinate misure cautelative da parte delle autorità sanitarie.

Esaminando ora l'articolato del disegno di legge proposto, l'articolo 1 dispone la sospensione dell'obbligo della vaccinazione anti-vaiolosa per due anni, in deroga a quanto sancito dall'articolo 266 del testo unico delle leggi sanitarie.

L'articolo 2 conferma l'obbligo della vaccinazione all'ottavo anno di età, per i soggetti già sottoposti alla prima vaccinazione. Alla luce di quanto sopra esposto, questa misura appare valida, in quanto man-

tiene la protezione per una larga parte di cittadini, pur eliminando il maggior rischio relativo alla prima vaccinazione.

L'articolo 3 mantiene integre le competenze, cioè il diritto-dovere del Ministero della sanità di imporre con proprio decreto la vaccinazione e la rivaccinazione ogniqualvolta la tutela della salute lo imponga e per le categorie sottoposte a maggior rischio di contagio.

L'articolo 4 sottolinea la libertà del cittadino di richiedere ed ottenere la vaccinazione, ferme restando, si intende, le norme internazionali di profilassi.

L'articolo 5, sempre nell'ottica delle competenze proprie e non delegate del Ministero della sanità in tema di profilassi, prevede l'istituzione di « speciali reparti di isolamento presso enti ospedalieri ubicati nelle più importanti sedi di traffico internazionale ».

Mentre affermo valida questa norma, data anche, come ho poc'anzi detto, la circostanza della mobilità del portatore, ritengo utile un chiarimento di terminologia da parte del Ministero della sanità. La legge n. 132 del 12 febbraio 1968 prevede negli ospedali divisioni, sezioni e servizi, ma non reparti. Quindi sarebbe utile una lieve modifica del testo, per chiarire o l'obbligo di istituire divisioni o sezioni di malattie infettive, con relative camere di isolamento, oppure, in alternativa, la necessità, rafforzativa in questo caso, che il servizio di accettazione abbia camere di isolamento, come era già prescritto alla voce « astanteria » nella legge del 1938.

L'articolo 6 prevede la possibilità, per il Ministero della sanità, di fornire alle regioni, in particolari situazioni epidemiologiche, scorte di vaccini, sieri ed altro materiale profilattico. Ciò è correlato alla eventualità di insorgenze di malattie infettive, che impongono misure profilattiche tempestive, tali da richiedere l'intervento dell'Amministrazione centrale sanitaria con l'erogazione di materiale profilattico. L'acquisto e la distribuzione del materiale predetto non comporta maggiori oneri, in quanto si provvede con l'utilizzo dei fondi stanziati nell'apposito capitolo n. 2031 del bilancio (tabella 19).

Con l'articolo 7 infine si istituisce il finan-

ziamento di quanto disposto all'articolo 5 mediante storno di 1.000 milioni dal capitolo n. 1576 del bilancio (tabella 19). Non già quindi nuova spesa, ma utilizzo di fondi già previsti in bilancio.

Per le ragioni su esposte, onorevoli colleghi, propongo che il disegno di legge in oggetto venga approvato dalla Commissione sanità del Senato, con la lieve modifica da me suggerita — come sopra accennato — all'articolo 5.

P R E S I D E N T E . Ringrazio l'onorevole Cravero per la sua esauriente relazione. Dichiaro aperta la discussione generale.

S P A R A N O . È evidente che, nell'ambito della politica della difesa della salute, il ricorso alla vaccinazione rappresenta uno degli elementi fondamentali della prevenzione e della profilassi. In linea di principio, non possiamo pertanto che condividere la sostanziale cautela che traspare dall'articolo del provvedimento di legge in esame.

In occasione dei lavori della Organizzazione mondiale della sanità, dedicati quest'anno alla vaccinazione, è stato riportato un dato degno di rilievo: su 80 milioni di bambini che nascono nei paesi in via di sviluppo, soltanto 4 milioni vengono vaccinati contro le malattie infettive dell'infanzia, mentre 5 milioni muoiono di malattie infettive, appunto per mancata vaccinazione. Questo dato, unitamente a quello della scomparsa pressochè totale del flagello della poliomielite, conferma la validità della cautela con cui occorre muoversi su questo terreno, tenuto conto anche del carattere violentemente diffusivo della infezione vaiolosa, stando ai richiami storici riportati dal collega Cravero.

Allo stato attuale per fortuna non esistono in Italia focolai endemici e il vaiolo si può considerare una forma pressochè debellata nel mondo. Per quanto riguarda d'altra parte i rischi delle vaccinazioni (ben noti), le statistiche riferiscono che conseguenze postvacciniche si avrebbero in un caso su 10.000, con una mortalità aggirantesi intorno al 35 per cento di questi casi di conseguenze postvacciniche, esiti perma-

menti neurologici in un terzo dei casi e guarigione completa nel rimanente terzo. Esiste quindi l'opportunità di valutare oggi quali sono i rischi della vaccinazione, contemperando nello stesso tempo da una parte la eliminazione della vaccinazione obbligatoria e dall'altra l'adozione delle necessarie misure di cautela.

Leggendo la documentazione ho visto che la materia è stata oggetto di ampio esame da parte del Consiglio superiore della sanità, il quale si è espresso favorevolmente anche per la sospensione della rivaccinazione per le reclute militari, sottoposte alla vaccinazione sulla base non di una precisa norma di legge, bensì di una disposizione interna del Ministero della difesa.

Nel nostro progetto di legge questo Ministero non è stato chiamato in causa, appunto perchè non vi era da modificare un provvedimento legislativo prevedente una sua specifica competenza in merito. È però evidente che per i militari — e nell'ambito del disegno di legge questo mi pare sia previsto — si può volta per volta, sulla base del potere che il Ministero della sanità può avere nell'applicazione del provvedimento, realizzare una vaccinazione di tipo selettivo: per esempio per gli addetti alla sanità nell'ambito dei servizi militari; per i reparti italiani compresi nelle formazioni internazionali della NATO; per i marinai che toccano porti esteri, orientali in modo particolare, là dove abbiamo sentore che è purtroppo ancora abbastanza evidente la presenza del vaiolo; per gli equipaggi dei trasporti aerei e per quelli delle formazioni aeronautiche militari della NATO; per il personale addetto ai vari posti di frontiera (aeroporti, frontiere terrestri, stazioni portuali marittime).

Colgo l'occasione dell'esame di questo disegno di legge per sollecitare ancora una volta il Governo ad approntare rapidamente un provvedimento che riordini l'organizzazione dei servizi sanitari delle strutture di frontiera del nostro paese. La nostra Commissione ebbe già modo di affrontare questo problema allorquando da parte del Governo ci venne proposta la proroga dei criteri provvisori per la assunzione e per il

mantenimento in servizio del personale. Fu concorde allora il giudizio e l'auspicio della Commissione sanità del Senato perchè si addivenisse ad una sistemazione seria delle misure di sorveglianza e di organizzazione dei servizi sanitari nelle stazioni di frontiera aeree, terrestri e marittime, mediante personale il quale deve avere, nell'ambito della funzione che va ad espletare, del compito che gli viene affidato e del servizio che reca alla nazione, una sua specifica specializzazione. Non si può cioè continuare a basare la sorveglianza delle stazioni di frontiera, che debbono rappresentare i primi filtri per i casi eventuali che possono sfuggire ai controlli nelle zone di origine e di imbarco, contando su personale precario, provvisorio, insufficiente, certamente non del tutto idoneo. Esso deve invece essere specializzato, ed è evidente che quello che si spende per prepararlo adeguatamente è mille volte inferiore a quello che si andrebbe a spendere nel momento in cui insorgessero problemi seri. Di qui la necessità della presentazione da parte del Governo di un disegno di legge organico, che affronti il problema di come arrivare a coprire questi organici in modo adeguato.

Avviandomi rapidamente alla conclusione, ritengo che, se nella logica del provvedimento, riguardante la sospensione temporanea della vaccinazione antivaiole, determinante è stata la valutazione di alcuni rischi che sopravvengono in conseguenza della vaccinazione, non si possa fare a meno di inserire nel provvedimento stesso, che tende ad eliminare il rischio delle complicanze vaccinali, una integrazione che rafforzi questa filosofia. A tal fine mi riservo di proporre, in sede di esame dell'articolato, che sia prevista l'opportunità, per i casi di rivaccinazione, della somministrazione delle immunoglobuline, che attualmente sono quelle cosiddette specifiche, ma che comunque trovano largamente concorde la grande prevalenza dei pediatri sulla loro sostanziale efficacia. Questo aspetto del problema, l'opportunità cioè di realizzare una misura precauzionale più completa, parte da una riflessione, che colui il quale è soggetto all'obbli-

12^a COMMISSIONE

5° RESOCONTO STEN. (20 aprile 1977)

go della rivaccinazione può avere avuto a seguito della prima vaccinazione una risposta negativa o che è passata inosservata. Ciò significa che, essendovi per il ragazzo di 7-8 anni l'obbligo alla rivaccinazione, possiamo non avere la certezza che egli abbia avuto positivo l'esito della prima vaccinazione: e allora i rischi, effettivamente, in questi casi possono moltiplicarsi. Discuteremo i particolari tecnici di questa proposta nell'ambito dell'esame dell'articolato.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura.

Art. 1.

L'obbligo della vaccinazione antivaaiolosa, previsto dal primo comma dell'articolo 266 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, con le modifiche di cui al terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 giugno 1939, n. 891, è sospeso, salvo quanto disposto nei seguenti articoli, per un periodo di anni due a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

SPARANNO. Proporrei un emendamento inteso ad aggiungere dopo la parola « sospeso » le parole: « anche per i militari in servizio di leva ».

CRAVERO, relatore alla Commissione. La vaccinazione viene imposta ai militari dall'autorità militare in base ad un suo regolamento, ma è la fonte maggiore di rischi esistente oggi, perchè le più forti forme di encefalite sono insorte tra i militari.

RUFFINO. All'articolo 2 si impone l'obbligo della rivaccinazione per i minori.

SPARANNO. Sì, ma non esiste un obbligo di rivaccinazione per il 18° anno, cioè per la ferma di leva.

CIACCI. Ma siamo sicuri che non vi siano disposizioni per quanto riguarda l'esercito, la marina e l'aeronautica, che impongono la vaccinazione? Non vorrei che facessimo una legge in contrasto con disposizioni che derivano, magari, anche da accordi o trattati internazionali.

CRAVERO, relatore alla Commissione. Vi sono tre disposizioni di legge per il vaiolo: quella che prescrive la vaccinazione entro i due anni; quella dell'ottavo anno e quella per tutto il personale, di ogni ordine e grado (quindi anche i militari) che comunque hanno rapporti con altri paesi. Quindi per l'aeronautica, settore volo, e per la marina, settore nautico, la vaccinazione è imposta per legge. L'esercito, invece, non rientra in questa normativa.

PRESIDENTE. Potremmo allora mettere a verbale, come raccomandazione al Governo del senatore Sparano, che il Governo dia disposizioni perchè la vaccinazione venga comunque ritenuta abolita nell'esercito e nei corpi militari in cui essa non sia prevista da accordi internazionali.

Poichè non si fanno osservazioni, si intende che la Commissione approva all'unanimità questa raccomandazione.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Art. 2.

Permane l'obbligo, previsto dal secondo comma del predetto articolo 266, della rivaccinazione all'ottavo anno di età per i soggetti che sono stati già sottoposti alla prima vaccinazione.

SPARANNO. Si deve intendere però: purchè la prima vaccinazione abbia avuto esito positivo.

GIUDICE. Vorrei associarmi al rilievo del senatore Sparano. A questo articolo aggiungerei perciò le parole: « con esito positivo ».

S P A R A N O . La proposta sorge da una preoccupazione evidente. È chiaro però che l'esito potrebbe anche non essere stato registrato. Proporrei quindi questo ulteriore emendamento aggiuntivo all'articolo 2: « A tali soggetti va somministrata gammaglobulina secondo le indicazioni del Consiglio superiore della sanità, che provvederà, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge, alla emanazione delle relative modalità ».

R U S S O , *sottosegretario di Stato per la sanità* . Insorge però un problema di costi: bisognerebbe trovare una copertura finanziaria per tale proposta.

S P A R A N O . Faccio presente che il mio emendamento vuole proporre una misura di sicurezza e di prevenzione nei confronti di eventuali reazioni vaccinali. Esso deriva dal dubbio o dalla mancata conoscenza riguardo all'esito della prima vaccinazione.

R U F F I N O . Per la verità avrei delle perplessità a modificare l'articolo 2 nel senso proposto. Perché io credo che inserendo la dizione « con esito positivo », avremmo come probabile conseguenza che i bambini all'ottavo anno di età non verrebbero più rivaccinati. E poi, con « esito positivo » cosa intendiamo? Quella piccola cicatrice che rimane sul braccio? Ma è un termine scientifico? Non lo so. Precisando « esito positivo », diranno: mio figlio, a due anni, non ha avuto delle reazioni non ha avuto uno stato febbrile, per cui ritengo che non debba essere sottoposto a rivaccinazione all'ottavo anno di età. Comunque, o inseriamo un termine scientifico, oppure corriamo il rischio, inserendo la semplice dizione « con esito positivo », di autorizzare la non rivaccinazione all'ottavo anno di età di tutti i soggetti.

B O M P I A N I . Ruffino mi ha in un certo senso preceduto. La filosofia di questa legge è proprio quella di effettuare una cauta sperimentazione, resa possibile dallo stato attuale della malattia, per lo meno in Europa. Ci sarebbe però da chiarire se

anche altri paesi europei abbiano preso il medesimo provvedimento. Va mantenuta la vaccinazione per tutte le popolazioni a rischio obiettivo e per quei gruppi locali che sono a più stretto contatto con il rischio. È ovvio che le Forze armate, quelle che hanno contatto con l'estero, non possono non essere catalogate fra i gruppi a rischio, anche se molto generico.

Il problema della rivaccinazione all'ottavo anno incontra indubbiamente molte ostilità da parte dei pediatri. Purtroppo, c'è una notevole facilità a certificare il falso da parte dei pediatri, sia al primo anno di vita che all'ottavo. Perché le perplessità nei riguardi dei possibili effetti negativi della vaccinazione espresse da parte dei genitori non trovano, poi, da parte dei pediatri, un'adeguata resistenza, nella considerazione dei fattori reali, concreti di rischio per la popolazione italiana in questo momento; per cui le pressioni dei genitori possono diventare superiori al principio di serietà professionale, che dovrebbe garantire l'esecuzione della vaccinazione. Quindi, se ci atteniamo all'idea di fondo, di esporre queste due classi al rischio, cioè che per due anni i bambini non siano vaccinati, limitiamoci a condurre fino in fondo questo esperimento.

G I U D I C E . Vorrei dire che desidero mantenere questa proposta di emendamento. Perché lo scopo è quello di diminuire il rischio. I rischi sono scarsi entro l'anno, ma poi diventano piuttosto elevati. Un bambino risulterebbe, ad esempio, che ha avuto un esito negativo, ma in realtà non si è mai vaccinato: è un bambino che corre molti pericoli. E allora noi lo vogliamo far vaccinare per forza? Invece non lo si deve vaccinare, perché il rischio è maggiore. Se l'esito è stato positivo, la vaccinazione ha lasciato una cicatrice indelebile. Allora basta che il medico scolastico si accerti se v'è stato un esito positivo: se non c'è la cicatrice che lo garantisce, il bambino non si dovrà vaccinare.

P R E S I D E N T E . Vorrei aggiungere: introducendo l'obbligatorietà della sommi-

nistrazione di immunoglobuline non possiamo valutare la spesa. Penso che, se consideriamo questa proposta come raccomandazione, il Governo potrebbe proporre un disegno di legge in questo senso. Ma il presente disegno di legge non prevede il relativo stanziamento. Se noi quindi mettiamo una norma di finanziamento, essa ci viene bloccata. Per cui, come presidente, devo valutare questo aspetto finanziario, che mi pare importante. Quanto poi ad inserire « con esito positivo », avrei delle perplessità, perchè ho visto dei colleghi certificare abusivamente « con esito positivo ». Tuttavia c'è la cicatrice, che si deve vedere, e perciò c'è la constatazione.

Delle complicanze io personalmente non ne ho vista alcuna, tranne l'encefalite, che però ricorre in non pochi casi. Nella mia professione ho avuto in tal senso esperienze impressionanti. Quanti di noi medici, del resto, hanno fatto vaccinare i propri figli? Molti di noi non li hanno fatti vaccinare: parliamone chiaramente. Uno corre il rischio di vedersi davanti un bambino che rimane fermo nel suo sviluppo all'età di otto anni. È peggio, quasi, che ti sia morto. Esistono quindi delle resistenze psicologiche. Quelli che se la pigliano, l'encefalite, sono proprio i bambini di otto anni. Li dobbiamo difendere mettendo l'aggiunta « con esito positivo ». Un emendamento, quindi, che ci metterebbe al riparo dai rischi grossi.

R U S S O, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo si dichiara favorevole alla proposta.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare e il senatore Sparano mi sembra non insista sul suo ulteriore emendamento, metto ai voti l'emendamento proposto dai senatori Sparano e Giudice, tendente ad aggiungere, alla fine dell'articolo 2, le parole « con esito positivo ».

È approvato.

Metto ora ai voti l'articolo 2, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

È approvato.

Art. 3.

Il Ministro della sanità può disporre, con proprio decreto, l'estensione della rivaccinazione alle categorie di persone particolarmente esposte a pericoli di contagio.

Può disporre, altresì, con apposito decreto, l'obbligo della vaccinazione o della rivaccinazione ogni qualvolta esigenze di tutela della salute pubblica lo richiedano.

R U F F I N O. Sembra a me che questo articolo non sia sufficientemente chiaro. Per cominciare, sotto il profilo tecnico-giuridico non mi pare opportuno parlare nel primo comma di « estensione della rivaccinazione »: riterrei più corretto parlare di « obbligo eventuale della rivaccinazione ».

Riterrei inoltre opportuno condensare assieme il primo e il secondo comma, con il seguente emendamento sostitutivo:

« Il Ministro della sanità può disporre, con proprio decreto, l'obbligo della vaccinazione o della rivaccinazione ogni qualvolta esigenze di tutela della salute pubblica lo richiedano o nei confronti di persone particolarmente esposte a pericoli di contagio ».

P R E S I D E N T E. Questa formulazione mi sembra effettivamente più chiara, e d'altra parte non modifica affatto la sostanza dell'articolo.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'intero articolo, proposto dal senatore Ruffino.

È approvato.

Art. 4.

Rimane fermo quanto disposto dall'articolo 267 del regio decreto 27 luglio 1934, numero 1265, e dalle altre precedenti norme sulla provvista del vaccino antivaaioloso e

sulla vaccinazione in favore dei soggetti che volontariamente la richiedano.

È approvato.

Art. 5.

Le Regioni, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvedono all'allestimento di speciali reparti di isolamento per forme virali altamente contagiose presso gli enti ospedalieri ubicati nelle più importanti sedi di traffico internazionale.

A tal fine il Ministro della sanità può concedere contributi alle Regioni interessate, fino all'ammontare complessivo di lire 1.000 milioni.

C R A V E R O, *relatore alla Commissione*. Il concetto è giusto, ma è la dizione che è impropria, rispetto alla vigente legislazione ospedaliera: mentre infatti la legge del 1938, che non è più in vigore, stabiliva i reparti negli ospedali, la legge ospedaliera attualmente in vigore, la n. 32 del 1968, stabilisce sezioni e divisioni. Quindi o trasformiamo la parola « reparti » in « divisioni infettive », oppure diciamo che gli enti ospedalieri devono far sì che la loro accettazione sia provvista di camere di isolamento per casi particolari.

R U S S O, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo non intende insistere sul proprio testo, ma ha soltanto dei problemi di costo: mentre la prima ipotesi di emendamento (divisioni infettive) presenta un notevole costo generalizzato, imponente a tutti gli enti ospedalieri, la seconda (organizzazione di unità di isolamento) può non avere una incidenza di costi rilevante.

P R E S I D E N T E. Effettivamente, sembra anche a me più proprio parlare di « unità » di isolamento.

Metto pertanto ai voti l'emendamento del relatore al primo comma, nella seconda dizione, che trova più consenziente il Governo, inteso a sostituire la parola « unità » alla parola « reparti ».

È approvato.

R U S S O, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Recita il secondo comma dell'articolo 5: « A tal fine il Ministro della sanità può concedere contributi alle Regioni interessate, fino all'ammontare complessivo di lire 1.000 milioni ». In base a una tale formulazione, se prima le Regioni non dimostrano di avere effettivamente organizzato queste unità, il Ministero non corrisponde i contributi. Al fine di un più rapido utilizzo della somma di un miliardo, il Governo propone pertanto il seguente emendamento sostitutivo del secondo comma:

« Per i fini di cui sopra il Ministero della sanità è autorizzato ad assegnare, mediante anche anticipazioni, alle Regioni interessate somme, per complessive lire 1.000 milioni, per l'allestimento di unità di alto isolamento da realizzarsi secondo le prescrizioni tecniche impartite dal Ministero stesso, cui spetta il compito di accertare che le opere siano state eseguite nei modi convenuti ».

P R E S I D E N T E. Mi sembra che questa nuova formulazione venga incontro alle esigenze delle Regioni (invece di dare i contributi dopo che le unità sono state realizzate, vengono corrisposti per consentire di realizzarle), per cui penso possa essere senz'altro accolta.

C R A V E R O, *relatore alla Commissione*. D'accordo.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento governativo, sostitutivo del secondo comma.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

È approvato.

Art. 6.

Il Ministero della sanità, per esigenze profilattiche di carattere particolare, può fornir-

re alle Regioni vaccini, sieri ed altro materiale profilattico.

C I A C C I . Propongo di sostituire alle parole « può fornire », di cui alla seconda riga, le parole: « deve fornire ». Infatti, ove si trattasse di una facoltà, il Ministero, non ravvisandone la necessità, potrebbe rifiutarsi di fornire il materiale alle Regioni, cosa che invece deve fare.

P R E S I D E N T E . Si potrebbe mettere « fornisce », formula che, senza essere imperativa, fissa l'obbligo della fornitura.

C I A C C I . Sono d'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento del senatore Ciacci, inteso a sostituire la parola « fornisce » alle parole: « può fornire ».

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

È approvato.

Art. 7.

Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 5 della presente legge si provvede mediante la riduzione dell'importo di lire 1.000 milioni del capitolo n. 1576 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno 1977.

Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 6 si provvede mediante i normali stanziamenti di bilancio di cui al capitolo n. 2031 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno 1977 e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

La seduta termina alle ore 12,20.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. GIULIO GRAZIANI